



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10384 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Adriano Livio Meneghetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Eugenio Pini, Flavia Marsella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Pini in Roma, via della Giuliana n.82;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gennaro Verdicchio, Pietro Quadrante non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Giudizio di non idoneità di cui al verbale del 12/06/2019 – Cod. ID 634701,

notificato in pari data, per il “motivo” di «Marcata coartazione affettiva in soggetto con struttura rigida di personalità con tratti disfunzionali di personalità di tipo narcisistico”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198», della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato il cui procedimento di individuazione è stato avviato con decreto N. 333-B/12D.3.19/5429 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13.03.2019 pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 15 marzo 2019 (doc. 1);

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ivi compresi, gli atti conosciuti in sede di accesso ex art. 22 e ss L. 241/1990 e trasmessi con pec del 1^o.07.2019 e del 4.07.2019: la scheda medica della Commissione Medica per l'Accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio di polizia presso il Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. e dell'esito dell'esame neuropsichico e del giudizio finale nei confronti del ricorrente ivi contenuti con data 11 e 12/06/2019 (doc. 2); la valutazione psichica della Direzione Centrale di sanità Servizio Operativo Centrale di Sanità Centro di Neurologia e Psicologia Medica – Servizio Valutazione Psichica per la Commissione Medica - (doc. 3); l'atto/TEST del 12/06/2019 contenente la formulazione psicodiagnostica con esito “Marcata coartazione affettiva in soggetto con struttura rigida di personalità con tratti disfunzionali di personalità di tipo narcisistico” conosciuta in sede di accesso (doc. 4); la scheda di valutazione psicodiagnostica del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale di Sanità Servizio Operativo Centrale di Sanità Centro di Neurologia e Psicologia Medica del 12/06/2019 conosciuta in sede di accesso (doc. 5); tutti gli altri esami e/o prove e/o test e/o questionari strumentali e di laboratorio sottoposti al ricorrente acquisiti in sede di accesso tramite le predette pec (doc. 6), nonché tutti gli altri eventuali

verbali e le eventuali schede personali relative agli accertamenti psico-fisici nei confronti del ricorrente, ancorché sconosciuti, nella misura in cui lesivi per il ricorrente;

- dell'esclusione del ricorrente dal procedimento per l'individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di 1851 unità ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del d.l. n. 135/2018 convertito nella legge n. 12/2019 e del decreto/provvedimento con cui sia stata disposta l'esclusione del ricorrente dal predetto procedimento, se e ove intervenuto e/o medio tempore adottato, non comunicato né conosciuto;

- della graduatoria provvisoria e/o finale e/o definitiva, e/o degli elenchi dei soggetti idonei e/o individuati per le ulteriori fasi del procedimento di individuazione per l'avvio al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, co. 2-bis, d. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

nonché per l'accertamento / la declaratoria / la condanna anche in forma specifica ex art. 30, c.p.a.

- del di ritto del ricorrente ad essere ammesso alle ulteriori fasi del procedimento per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato e quindi nella graduatoria e/o nell'elenco utile al fine dell'ammissione al prosieguo del predetto procedimento e/o al corso di formazione e/o all'avvio di quest'ultimo;

- dell'Amministrazione resistente all'attribuzione al ricorrente di un legittimo giudizio positivo di idoneità ed all'adozione del conseguente provvedimento di ammissione dello stesso alle ulteriori fasi del predetto procedimento, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria e/o elenco per l'avvio al corso per l'assunzione dei suddetti 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;

- della condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della esclusione dal predetto procedimento e dalla convocazione alle fasi successive del

predetto procedimento,

nonché in ogni caso per la condanna

ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del relativo danno pecuniario, con interessi e rivalutazione come per legge

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

a- del decreto N. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato in data 13 agosto 2019, sul sito web della Polizia di Stato per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, con cui sono stati approvati: (all'art.1) "l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art.11 comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, composto da n. 40 pagine, dove sono riportate le posizioni dalla n. 1 assegnata all'aspirante identificato dall' id domanda 707889 alla n.2017 assegnata all'aspirante identificato dall'id domanda 635970, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, approvata con l'articolo 1 del succitato decreto del direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017", e (all'art. 2) "...l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, composto da n. 36 pagine, dove sono riportate le posizioni assegnate agli aspiranti in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato approvata con l'articolo 1 del succitato decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017", comprensivo degli allegati (All.

1 e All. 2) – (doc. 1 ric. mot. agg.);

- di ogni rettifica degli elenchi/graduatori a/ e di merito, anche sconosciuta e nei limiti e nella misura in cui lesiva e/o incompatibile con gli interessi del ricorrente;

b - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui lesivo degli interessi del ricorrente e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente atto e al ricorso principale, ivi compresa, ogni eventuale rettifica delle predette graduatorie e/o elenchi degli idonei e/o dei vincitori, ove e nella misura in cui lesiva e/o incompatibile con le richieste del ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce del risultato della verifica, il ricorso appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza;

Ritenuto che, di conseguenza, debba essere accolta l'istanza cautelare, ammettendo, con riserva, il ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale in questione;

Ritenuto di dover fissare l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, integrato

con motivi aggiunti e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, di dover porre a carico dell'Amministrazione resistente il costo della verifica, compensando, per il resto, le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette, con riserva, il ricorrente alla prosecuzione del concorso controverso.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 28 settembre 2020.

Pone a carico della Amministrazione resistente il costo della verifica, liquidato in euro 500,00 (cinquecento).

Compensa, per il resto, le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.